

Faq Praticanti

Svolgimento del tirocinio

1. Quali sono gli adempimenti necessari perché il tirocinio possa essere svolto parzialmente all'estero?

Il semestre di pratica professionale all'estero, svolto nei limiti del D.M. 70/16 e dell'art. 41 L. 247/2012, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio e dovrà essere comprovato mediante la produzione di una dettagliata relazione finale sull'attività svolta da depositare allo sportello in sede di visto semestrale.

È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso di formazione previsto dal D.M. 2017/2018 per il praticante che svolge il tirocinio forense in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera e) della legge professionale. L'esonero è consentito per un massimo di 6 mesi, pari alla durata massima del tirocinio in altro Paese UE.

2. Ai fini del riconoscimento della compiuta pratica forense necessario all'iscrizione all'esame di abilitazione, per poter usufruire del diploma conseguito presso le SSPL o dell'attestato di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari, è necessaria la preventiva iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati?

Ai fini del compimento della pratica forense, per poter usufruire del diploma conseguito presso le SSPL o dell'attestato di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari, è necessaria la preventiva iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati. Invero, poiché l'art. 41, comma 2, Legge n. 247/2012 stabilisce che l'iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale, il Consiglio dell'Ordine ritiene che la scelta di preventiva iscrizione al Registro sia opportuna e coerente con il dettame normativo per tutti coloro che frequentano la scuola o svolgono il tirocinio negli Uffici Giudiziari nell'ottica di avvalersi del diploma o dell'attestato ai fini del compimento del tirocinio professionale.

Sarà dunque necessario produrre al Consiglio dell'Ordine la documentazione di inizio del Tirocinio negli Uffici Giudiziari o di iscrizione alle SSPL.

3. Chi ha l'obbligo di frequentare il Corso di formazione obbligatorio previsto dal D.M. 17/2018?

L'obbligo riguarda i praticanti iscritti dopo il 1° aprile 2022.

In base ai pareri adottati dal CNF il 15 luglio 2022 e comunicati al Coa il 30 settembre scorso, si precisa quanto segue:

a) per i tirocinanti ex art. 73 dl. 69/2013:

il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del dl. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere i certificati di compiuta pratica, debbano svolgere tali, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'Ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato art. 73;

b) per i praticanti che frequentano la SSPL:

sebbene la frequenza delle Scuole di Specializzazione non sia prevista quale causa di esonero, le stesse sono annoverate tra i soggetti erogatori dei Corsi obbligatori; ne consegue una parziale equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo, con la precisazione che il praticante dovrà integrare la propria formazione con quei corsi che sono previsti dal D.M. 17/2018 e non sono ricompresi nel programma della scuola SSPL. Si ritiene di precisare che il diploma conseguito presso le SSPL è riconosciuto in sostituzione degli adempimenti previsti dalla pratica per il periodo di 1 anno di tirocinio. In ogni caso un semestre che decorre dall'iscrizione nel registro dei praticanti dovrà essere di pratica effettiva secondo quanto previsto dal regolamento per lo svolgimento della pratica;

c) per i praticanti addetti all'UPP:

l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo; i praticanti semplici, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i doveri connessi, compreso quello di frequentare i corsi obbligatori;

d) Qualora il Praticante volesse avvalersi della SSPL o del Tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ai fini del riconoscimento di un periodo della pratica forense, svolgendo un solo semestre di pratica effettiva, le udienze da indicare nel libretto dovranno essere necessariamente 20, come previsto dal regolamento, delle quali non meno di 5 in ciascun settore penale o civile. Ai fini della frequenza delle udienze, non sono ritenute valide quelle seguite nel corso di tirocini innanzi agli Uffici Giudiziari in quanto le udienze validamente inseribili nel libretto di pratica professionale sono unicamente quelle seguite affiancando il proprio dominus, che deve essere un avvocato iscritto all'Ordine di Pavia.

4. Come è strutturato il corso obbligatorio previsto dal D.M. 17/2018?

Come previsto dal D.M. 17/2018, per coloro che si sono iscritti dopo il 1° aprile 2022 i corsi sono organizzati secondo moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

Le lezioni del primo semestre sono iniziate il 4 novembre 2022 e finiranno ad aprile 2023 quando si svolgerà la prima verifica intermedia. Il secondo semestre inizierà a maggio 2023 e finirà a ottobre 2023 (con verifica parziale e prova finale), così da completare i previsti 18 mesi di Corso in tempo utile per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e l'accesso all'esame di Stato 2023.

Il percorso formativo del Corso è basato su 60 ore di lezione a semestre.

Vi è l'obbligo di frequenza dell'80% delle lezioni di ciascun semestre per l'accesso alle verifiche. Il D.M. 17/2018 prevede **la possibilità di effettuare la formazione a distanza nel rispetto del limite indicato di 50 ore sulle 160 minime obbligatorie.**

5. Adempimenti per il trasferimento presso un altro Ordine.

Nel caso di trasferimento presso altro Ordine, è possibile chiedere il proseguimento del corso di formazione presso una scuola forense del circondario del nuovo Ordine ma incombe sull'iscritto verificare che, comunque, sia perfezionato l'adempimento minimo delle 60 ore di frequenza in una o altra scuola forense.

6. Vorrei iscrivermi al Registro per la pratica anticipata, cosa devo fare?

Sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione Modulistica/Iscrizioni Albo e Registri, troverà l'istanza corredata dai documenti necessari a ottenere l'iscrizione al Registro dei Praticanti.

La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla segreteria dell'Ordine (ove l'aspirante praticante non sia dotato di PEC, essa potrà essere inviata dal futuro dominus, attraverso la propria PEC). In seguito alla delibera di avvenuta iscrizione, che sarà comunicata mediante e-mail, il Praticante potrà recarsi alla segreteria per ritirare il libretto della pratica (ove cartaceo) portando con sé una fototessera.